



COMUNE DI COSSOINE

Provincia di Sassari

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 12 Del 30-01-19

Oggetto: Approvazione programma triennale 2019/2021 fabbisogno del personale ed elenco annuale 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 19:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

SASSU RAG. SABRINA	SINDACO	P
SENES MASSIMILIANO SALVATORE	VICE SINDACO	P
MANCA ROSA MARIA	ASSESSORE	P
CUCCURU GIOVANNI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor SASSU RAG. SABRINA in qualità di SINDACO assistito dal DOTT. SEGRETARIO COMUNALE CARTA GIANCARLO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	N	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 91 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

Richiamato l'art. 20 della Legge 23.12.1999 n. 488 che ha modificato ed integrato con il comma 20-bis, l'art. 39 commi 1 della Legge 449/1997 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

Richiamato l'art. 19 comma 8 della L. 448/2001 che stabilisce che “gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 comma 1 e 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Richiamato il comma 10 bis dell'art.3 del DL. 24.6.2014 n.90 convertito nella Legge 114/2014 che prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'art. 3 del D.L. stesso da parte degli enti locali, venga certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale dell'ente e che con la medesima relazione venga altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.11 dello stesso decreto;

Considerato che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del decreto Legislativo 165/2001 così come modificati dagli artt. 34 e 35 del Decreto legislativo 150/2009;

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 41 del 12.06.2001, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento Comunale sugli uffici e servizi , come da ultimo modificata con deliberazione di G.C. n. 53 del 23.06.2015 ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 15.02.2018, di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 ed elenco annuale 2018, nella quale si prevedeva per il 2018 nessuna assunzione a tempo indeterminato e n.2 assunzioni a tempo determinato;

Visto il D.lgs n° 165/2001 ed in particolare l'art.6 che prevede al comma 1 la disciplina e la variazione delle dotazioni organiche, previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ed al comma 4 la competenza in merito da parte dell'organo esecutivo di vertice (Giunta Comunale) in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

Visto l'art. 89 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che testualmente al comma 5 recita: “gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disastati e strutturalmente deficitari”;

Visto l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs. n° 267/2000 stabilisce quanto segue: “gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”.

Dato atto che il Comune di Cossoine non è tra gli Enti strutturalmente deficitari;

Dato atto che la previsione di spesa per il personale per l'esercizio 2018 ha tenuto conto dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133 del 6.8.2008 e s.m.i. in materia di assunzioni, nonché dell'art. 1, comma 562 della Legge n° 296/06 e ss.mm.ii.;

Richiamato il D.L. 25.01.2008, n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 , n. 133, così come da ultimo modificato dall'art. 4-ter del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26.04.2012, n. 44 ,e ss.mm.ii, nelle parti inerenti alla programmazione dei fabbisogni del personale , la

riedeterminazione delle dotazioni organiche ed i principi di contenimento delle spese, anche per le forme di lavoro flessibile;

Richiamata la nota del Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 37870 del 18/7/2016 e la successiva nota prot. n. 42335 del 11/8/2016 con la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 234 della Legge 208/2015, viene data comunicazione del ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali in questa Regione;

Valutato che le assunzioni a tempo determinato saranno attivabili, in attuazione del disposto dell'art.4 c,1 lett b) del D.L. 101/2013 convertito con legge 125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzione di maternità nei servizi essenziali, lunga malattia, aspettative) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, pericolo, incolumità, per sperimentazione di nuovi progetti e per i progetti di formazione lavoro) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente.

Richiamato l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, come modificato dall'art. 4 comma 102 della legge 183 del 12.11.2011 che dispone “ *A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli artt. 62,63 e 64 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70 comma 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinativa e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale*”;

Richiamato il comma 102 dell'art. 4 della Legge 183/2011 “ Legge di stabilità 2012” che prevede che l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 si applica anche agli enti locali, dall'anno 2012;

Richiamato l'art. 1 comma 6-bis del D.L. 216/2012 convertito con modificazioni nella legge 24.02.2012 n. 14 che dispone *“Le disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3 lettera b) della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell’articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall’anno 2013”*;

Dato atto che il Comune di Cossoine ha provveduto alla riduzione della spesa del personale così come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla normativa di cui al comma 562 della L. n. 296/2006;

Accertato che dall'anno 2016 le amministrazioni locali sono soggette al rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio;

Preso atto inoltre che in considerazione di quanto sopra e della nuova disposizione di cui al citato comma 4/bis dell'art. 1 del richiamato D.L. 90/2014, il limite per assunzioni di personale con contratto a tempo determinato è riferibile al consuntivo dell'esercizio 2009;

Accertato che la spesa nell'anno 2009 per assunzioni a tempo flessibili ammonta a € 33.490,43 comprensiva di oneri ed IRAP;

Ritenuto di dover ridefinire il piano annuale e triennale occupazionale, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni previste dalla vigente normativa, tenuto conto altresì delle disponibilità finanziarie dell'ente, dando atto che per l'anno 2019 non vengono effettuate assunzioni di personale a tempo indeterminato, mentre possono essere effettuate assunzioni a tempo determinato, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per svolgere funzioni delegate dalla Regione Sardegna mediante l'utilizzo di Alte Professionalità, nonchè per interventi di protezione civile e/o di sicurezza stradale;

Dato atto che intendimento di questa amministrazione procedere con una assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.n.257/2000 per n.15 mesi e 30 ore settimanali;

Ritenuto di dovere approvare il programma triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato e determinato 2019/2021 ed elenco annuale 2019, confermando la previsione di non porre in essere alcuna ulteriore assunzione a tempo indeterminato nel 2019 e 2021;

Dato atto che, tenendo conto delle assunzioni effettuate nei precedenti anni,, nel 2019, nel 2020 e nel 2021 l'Ente ha rispettato, rispetta e rispetterà (sulla base della proiezione dei dati a regime) il tetto di spesa del personale del 2008, ma non è possibile procedere ad altre assunzioni per periodo indeterminato in quanto non è più soddisfatto il requisito del "turn over" di cui all'art. 1 co. 562 L. 296/2006 e ss.mm.ii., non essendovi ad oggi cessazioni cui non abbia fatto fronte un'assunzione;

Ritenuto di dovere pertanto confermare l'attuale dotazione organica per renderla coerente con la presente programmazione della copertura dei posti;

Visto il D.lgs n. 267/2000 ;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL ;

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare il programma triennale delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato 2019 /2021 e l'elenco annuale 2019, allegati a) e b) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, non prevedendo alcuna assunzione a tempo indeterminato nel corso del triennio una assunzione a tempo determinato nel corso del 2019;

Di confermare pertanto la dotazione organica, coerentemente alla programmazione del fabbisogno del personale 2019-2021, come da allegato c), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CARTA GIANCARLO

Il Presidente
F.to SASSU RAG. SABRINA

ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 si ESPRIME Parere:

Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile
F.to NURRA MARIA GRAZIA

Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile
F.to NURRA MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Cossoine, li 07-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CARTA GIANCARLO

il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.12 del 30-01-19**

Cossoine, li 07-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARTA GIANCARLO